

2854/2022 Ref
Bis

Proc. n. 1299/2021 V.G.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA

del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 1299/2021 V.G., proposto da [redacted], [redacted] e [redacted]

Letto il piano del consumatore proposto il 28/04/2021 dai ricorrenti;

Letta la relazione dell'OCC dott.ssa Lilla Susanna Colluccelli, completa di quanto richiesto dall'art. 9 L. n. 3/2012, commi 3 bis e 3-bis.2, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 per l'ammissione del proponente alla procedura di composizione del piano del consumatore e sulla fattibilità del piano proposto;

Osserva

In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 L. n. 3/2012

Considerato che la debitoria degli odierni ricorrenti è stata contratta per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, o comunque per debiti estranei a debiti sociali;

Considerato, anche in base alla relazione dell'OCC, che :

- i ricorrenti risultano debitori dei seguenti importi:

[redacted] N.48205147	CHIROGRAFO	2.775,16
[redacted] N.10243749	CHIROGRAFO	439,96
[redacted] N.12544330	CHIROGRAFO	2.720,46
[redacted] N.12086229	CHIROGRAFO	25.757,13
[redacted]	CHIROGRAFO	4.052,00
[redacted]	PRIVILEGIO	1.415,45
TOTALE DEBITORIA		37.160,16

- i [redacted] sono titolari dei seguenti redditi: € 1.200,00 netti medi mensili da pensione della quale è titolare il [redacted];

- il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e da un figlio invalido;

Firmato Da: LAZZARA CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 8dac2888953f18



- la [redacted] è priva di reddito ed invalida;
- i ricorrenti non sono titolari di beni immobili;
- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, atteso che il reddito nella disponibilità dei ricorrenti è persino insufficiente al mantenimento secondo le stime Istat, onde con esso i ricorrenti non sono in grado di soddisfare i debiti;

In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che i coniugi

- a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
- b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) non hanno subito, per cause loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;
- d) hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

Il Piano

Il piano prevede:

- il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100%;
- il pagamento del debito verso la creditrice [redacted] da spese legali, nella misura del 100%;
- il pagamento degli altri creditori, tutti chirografari, nella misura del 37%.

Nel dettaglio prevede:

- a) il pagamento del compenso pattuito e delle spese dell'OCC in prededucazione (Euro 2.122,19, oneri compresi, detratto l'acconto già versato per Euro 253,76) entro 12 mesi dall'omologazione del Piano attraverso n. 12 rate da €. 155,70 ciascuna, da pagarsi mensilmente;
- b) il pagamento immediato delle spese per l'omologazione e l'esecuzione del Piano, pagabili con lo svincolo delle somme pignorate;
- c) il pagamento mensile di € 157,20, per il rientro rateale del 100% del debito verso [redacted] fino a copertura del debito capitale, con pagamento dal 13° mese al 21° mese dall'omologazione;
- d) il pagamento mensile di € 152,32, per n. 88 rate, a partire dal 22° mese dall'omologazione, per il rientro rateale del 37,50% dei debiti chirografari.

Il piano si fonda sul reddito netto mensile di € 1.200,00 netto medio mensile da pensione del [redacted], che nella misura di € 157,20 prima e di € 152,32 dopo sarà destinato al pagamento della rata del piano, e nella restante misura di € 970,00/1.040,00 ca. sarà necessario per il mantenimento del nucleo familiare.



Tabella dei pagamenti:

In prededuzione:

(Rate mensili di pari importo, entro 12 mesi dall'omologazione)

N	Creditore	IMPORTO TOTALE	Residuo dovuto	N. rate mensili	IMPORTO RATA
A	Professionista OCC	€ 2.122,19 (€ 1.672,60+Iva+Cap)	€ 1.868,43	12 rate entro 12 mesi	n.12 rate € 155,70
B	Spese omologazione	± € 500,00	± € 500,00	1	±€ 500,00 (pagabili con lo stivcolo delle somme pignorate)

Creditori privilegiati:

(9 RATE € 157,27 mensili a partire dal 13° mese dall'omologazione)

CREDITORE	N	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	100% DEL DOVUTO	N. rate mensili	IMPORTO RATA
[REDACTED]	1	DECRETO INGIUNTIVO+ATTO DI PRECETTO	€ 1.415,45	€ 1.415,45	9 RATE dal 13° al 21° mese dall'omologa	€ 157,27
TOTALE CHIROGRAFO			€ 1.415,45	€ 1.415,45		

Creditori chirografari:

(= € 152,32 pagabili a partire dal 22° mese dall'omologazione, così suddivisi)

CREDITORE	N	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	37,50% DEL DOVUTO	N. rate mensili	IMPORTO RATA
[REDACTED]	2	Importo da decreto ingiuntivo	€ 35.744,71	≈€ 13.404,27	88 (CIRCA 7 ANNI)	n.88 rate da € 152,32 (*)
TOTALE CHIROGRAFO			€ 35.744,71	€ 13.404,27	(*) Il creditore oggi preleva € 90 mensili dal pignoramento pensione. L'importo dovuto andrà perciò ricalcolato a seguito di omologa.	

In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e



imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche "le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni" (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre "le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte".

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

- a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta, licenziamento, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave.

Da quanto riferito nel ricorso, verificato dall'OCC e documentato agli atti, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente sia da imputare alla perdita del lavoro del [REDACTED] (unico percettore di reddito) che prestava la propria attività lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze della società di vigilanza [REDACTED], che lo ha licenziato in data 14.09.2014, senza peraltro che il ricorrente abbia percepito il TFR a causa del fallimento della società datrice di lavoro intervenuto nel 2016.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e cure sanitarie.

In ordine alle opposizioni e contestazioni ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Nessun creditore ha proposto contestazioni di sorta. Né avverso il piano proposto da [REDACTED] sono state proposte opposizioni, sicché non occorre procedere alla verifica dell'ammissibilità delle opposizioni ed alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento prevista nel piano rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

Omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]



- 1) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 2) **Avverte**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 3) **Dispone** lo svincolo delle somme accantonate dall'INPS in favore del [REDACTED] ed il versamento di esse, a cura dei ricorrenti e sotto la vigilanza dell'OCC, ai creditori secondo quanto previsto dal piano omologato;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura dell'OCC, dott.ssa Lilla Susanna Colluccelli, a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che l'OCC vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, dell'OCC.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'OCC.

Foggia, 05/09/2022.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara



PRODOTTO ELETTRONICAMENTE
06-09-2022

Caterina Lazzara



STUDIO LEGALE
Avv.ti M. M. Cammarino - F. Cagiano
Via Dante Alighieri, 28 - 71121 Foggia
Tel. 0881707544-0881362547 Fax. 0881026437

TRIBUNALE DI FOGGIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012

Per i sigg.ri [redacted] nato il [redacted] [redacted]
[redacted], CF: [redacted], [redacted] nata a
[redacted], il [redacted] CF: [redacted]
[redacted] entrambi residenti in [redacted] al [redacted]
rappresentati e difesi giusto mandato in calce al presente atto, dagli Avv.ti
Maria Michela Cammarino (CF:CMM MMC 61M46 D643T) pec:
cammarino.mariamichela@avvocatifoggia.legalmail.it e Francesca
Cagiano (C.F.:CGN FNC 85R44 D643C), pec: fcagiano@pec.it, ed
elettivamente domiciliati presso il proprio studio corrente in Foggia, alla
Via Dante, 28, le quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni
inerenti al presente procedimento al n. fax: 0881026437, nonché ai predetti
indirizzi di posta elettronica certificata.

Premesso

- che i ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendo consumatori e che non sono soggetti assoggettabili a procedura diversa da quelle regolate dalla L. 3/2012;
- che il Sig. [redacted] era lavoratore dipendente ed oggi pensionato, mentre la Sig.ra [redacted] è inoccupata e, pertanto, le obbligazioni venivano assunte per scopi estranei ad una attività imprenditoriale e/o professionale;
- che non hanno mai inoltrato ricorso e tantomeno nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n.3;
- che i ricorrenti si trovano in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6 co 2 della L. 3/2012, essendosi manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto rende definitivamente impossibile l'adempimento delle obbligazioni delle scadenze originariamente pattuite, a cui gli stessi intendono porre rimedio;
- che con istanza ex art. 15 della Legge n. 3/2012 del 28.01.2020, i sigg.ri [redacted] e [redacted] chiedevano al Tribunale di Foggia - Volontaria Giurisdizione - la nomina di un professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla citata legge agli Organismi di Composizione della Crisi;



- che, a seguito della predetta istanza, la dott.ssa Modarelli Rosella, quale Presidente della 3^a Sezione Civile del Tribunale di Foggia, nominava con provvedimento del 4 febbraio 2020, depositato il 6 febbraio 2020 (doc. II allegato A) la dott.ssa Coluccelli quale organismo di composizione della crisi;

- che, i sigg.ri [redacted] e [redacted] con l'ausilio del nominato organismo di composizione della crisi, hanno predisposto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (doc. II);

Le argomentazioni di seguito indicate trovano pieno conforto nella relazione particolareggiata dell'OCC (doc. I).

sulle cause del sovraindebitamento

Lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte trova le proprie cause nei seguenti fattori:

la famiglia dei ricorrenti per poter far fronte alle spese d'acquisto di un'autovettura modesta per la sig.ra [redacted] e al matrimonio della figlia è stata costretta a ricorrere all'indebitamento, tutto ciò in tempi non recenti;

subito dopo il matrimonio della figlia, infatti i coniugi subirono uno sfratto dalla precedente abitazione e per affrontare il trasloco accesero un finanziamento; successivamente alla perdita del lavoro da parte del sig. [redacted] la famiglia dovette traslocare nuovamente e non potendo permettersi di prendere in affitto una nuova abitazione, in quanto le spese di affitto e di gestione erano troppo gravose per loro, furono costretti a traslocare in una casa popolare della quale era assegnataria l'anziana madre del Sig.ra [redacted] ed al fine di consentire l'abitabilità della stessa all'intero nucleo familiare dei coniugi ricorrenti, questi ultimi furono costretti ad accedere ad un altro finanziamento per il trasloco e l'acquisto di ulteriore mobilio;

sulla meritevolezza

quanto alla meritevolezza, va segnalato che allorquando i coniugi [redacted] contrassero i predetti finanziamenti, erano in grado di farvi fronte poiché il sig. [redacted] prestava la propria attività lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze dell. [redacted] i problemi sorsero allorquando il sig. [redacted] fu licenziato in data 14.09.2014 (doc. II allegato 5) senza peraltro neanche percepire il TFR a causa del fallimento della società datrice di lavoro nel 2016 (doc. II allegato 6). Infatti solo nel 2016 il Sig. [redacted] riceveva dall'INPS- Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto una parte del pagamento del TFR (doc. II allegato 7) che, però, veniva utilizzata dallo stesso per adempiere alle spese legali (doc. II allegato 9) e per saldare piccoli debiti che gli stessi avevano accumulato con i parenti per il solo sostentamento familiare tra il 2014 e il 2016, periodo durante il quale il sig. [redacted] non ha percepito alcun emolumento.



Ciò consente di poter evidenziare che gli istanti non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; che infatti il predetto sovraindebitamento è stato causato dal licenziamento del Sig. [REDACTED] unica fonte di reddito della famiglia, oltre che dalla malattia del figlio e della moglie, dell'aumento delle spese straordinarie e correnti necessarie alla famiglia per la cura della salute e per condurre una vita decorosa. È, inoltre, possibile evincere dall'esame della documentazione depositata con la Proposta di Piano del Consumatore che i ricorrenti non hanno posto in essere atti in frode ai propri creditori, che presuppone che i debitori abbiano occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, e che abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Peraltro, la diligenza impiegata nella gestione del bilancio familiare si avvalora con il dato relativo alle dichiarazioni fiscali, sempre presentate dal Sig. [REDACTED] negli ultimi dieci anni, e dall'assenza di debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossioni. Di recente, la situazione si è ulteriormente aggravata a causa del peggioramento delle condizioni di salute di tutto il nucleo familiare, infatti la sig.ra [REDACTED] ed il figlio sono entrambi invalidi; ed, anzi a quest'ultimo è stato riconosciuto l'aggravamento dell'invalidità, mentre il sig. [REDACTED] a cause delle peggiorate patologie cardiache, nel breve periodo avrà necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico fuori regione, con conseguente ulteriore aggravio di spese (doc II allegato 2).

sulla esposizione debitoria

La composizione dei debiti, indicata nella proposta di piano allegata, evidenzia che i creditori sono [REDACTED] e [REDACTED] per un ammontare complessivo di €. 37.160,16 dei quali €. 35.744,71 vantati da [REDACTED] ed €. 1.415,45 dall' [REDACTED] e di seguito indicati:

1. contratto n. 10243749 con [REDACTED] per €. 439,96 ;
2. contratto n. 12544330 con [REDACTED] per €. 2.720,46;
3. contratto n. 12086229 con [REDACTED] per €. 25.757,13;
4. contratto n. 48205147 con [REDACTED] per €. 2.775,16;
5. Interessi passivi per €. 4.052,00;
6. le spese legali pari ad €. 1.415,45;

situazione patrimoniale

I sig.ri [REDACTED] non sono proprietari di beni immobili, come risulta dalle visure catastali (doc II allegato 20 e 21) ma sono proprietari di una autovettura (doc. II allegato 22). La suindicata famiglia può vantare, come unica fonte di reddito, della pensione del Sig. [REDACTED] che ammonta a circa €. 1.200,00 mensili, essendo la Sig.ra [REDACTED] sempre inoccupata.

richiesta di sospensione della procedura esecutiva

È pendente una procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Foggia, G.E. Volpe, n. Rg. 644/2020, promossa da [REDACTED] nei confronti dei ricorrenti e per la quale viene trattenuta la somma di circa €. 90,00 mensili. La predetta procedura esecutiva e il conseguente accantonamento



delle somme mensili, pregiudica notevolmente la fattibilità del piano in quanto andrebbe a gravare sulla quota che i ricorrenti possono mettere a disposizione dei creditori rendendo così impossibile per gli stessi far fronte a quanto previsto nella proposta di piano. Inoltre, le somme accantonate successivamente alla notifica del pignoramento presso terzi, avvenuta in data 31.01.2020, serviranno ai ricorrenti per le future spese di omologazione, che la nominata Occ, dott.ssa Coluccelli, stima nella sua relazione in circa €. 500,00, oltre che per costituire una riserva di cassa per affrontare con tranquillità le spese mediche che il Sig. [REDACTED] dovrà sostenere a breve a causa di un intervento chirurgico fuori regione.

sulla fattibilità e convenienza della proposta

Il piano allegato è stato sottoposto ad attenzione da parte del dott.ssa Coluccelli, Organismo di composizione della crisi, con particolare riferimento all'attuabilità e idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, e quest'ultimo rilascia l'attestazione in data 20.04.2021, come da allegato;

La proposta consiste nel pagamento dilazionato del 37,5% della somma capitale dei debiti verso l'unica banca (Ifis) titolare di credito chirografario, e nel pagamento dilazionato del 100% dei debiti per spese legali e verso la presente Procedura, e precisamente:

- a) il pagamento del compenso pattuito e delle spese dell'OCC in prededuzione (Euro 2.122,19, oneri compresi, detratto l'acconto già versato per Euro 253,76) entro 12 mesi dall'omologazione del Piano attraverso n. 12 rate da €. 155,70 ciascuna, da pagarsi mensilmente; il pagamento immediato delle eventuali spese per l'omologazione e l'esecuzione del Piano, pagabili con lo svincolo delle somme pignorate;
- b) un pagamento mensile di €. 157,20, per il rientro rateale del 100% dei debiti assistiti da cause legittime di prelazione, fino a copertura del debito capitale; per tali pagamenti si propone il pagamento dal 13° mese al 21° mese dall'omologazione;
- c) un pagamento mensile di €. 152,32, per n. 88 rate, per il rientro rateale del 37,50% dei debiti chirografari; per tali pagamenti si propone il pagamento a partire dal 22° mese dall'omologazione;

Si evidenzia che, rispetto al recupero coattivo del credito, la proposta dei debitori garantirebbe ai creditori pagamenti immediati e mensili per un importo maggiore rispetto a quanto riceverebbero con il prosieguo della procedura esecutiva. Inoltre, risulta conveniente la proposta di piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto il patrimonio dei Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] si basa, salvo una vetusta autovettura, esclusivamente sui futuri proventi del Sig. [REDACTED] rappresentati dal solo trattamento pensionistico di cui è titolare.

sulle spese familiari

La famiglia [REDACTED] è monoreddito ed è composta di tre soggetti: il sig. [REDACTED], la Sig.ra [REDACTED] e il figlio [REDACTED].



Le spese correnti necessarie al sostentamento degli istanti e della loro famiglia ammontano a complessive €. 970,00 mensili; e precisamente:

1. spese alimentari per circa €. 450,00 mensili;
2. utenze per circa €. 150,00 mensili, come risulta dalle ultime bollette che si allegano (doc. II allegati 24);
3. spese mediche per circa €. 250,00 mensili (doc. II allegato 2);
4. vari ed eventuali per €. 50,00 mensili;

l'importo mensile medio di €. 970,00 così stimato è minore dell'importo medio Istat delle spese per famiglie di medio reddito con un figlio maggiorenne in Puglia, pari ad €. 2.100,00/mese circa.

Tutto ciò premesso, i Sigg.ri [redacted] e [redacted] come rappresentati e difesi,

propongono

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano del Consumatore e la cui fattibilità è attestata dal gestore della crisi nominato in virtù di quanto sopra,

chiedono

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Foggia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti della L. 3/2012, voglia

- fissare udienza e disporre la pubblicità della proposta allegata e del decreto ai sensi dell'art. 10 della L. 3/2012;

- disporre, ai sensi dell'art. 10 co 3 della l. 3/2012, che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

- sospendere la suindicata procedura esecutiva n. Rg644/2020, ai sensi dell'art. 10 della L. 3/12 ed, in subordine, predisporre lo svincolo delle somme sin d'ora accantonate, in favore dei ricorrenti.

Ci si rende sin d'ora disponibili a fornire, ove necessari, ulteriore documentazione e/o chiarimenti.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente procedura è di valore pari ad €. 37.160,16 ed è soggetta a CU nella misura fissa di €. 98,00.

Esibisce e deposita:

- I. relazione particolareggiata dell'OCC comprensiva dei suoi allegati:
 - allegato A;
 - allegato B;
 - allegato C;
 - risposta CRIF [redacted]
 - risposta CRIF [redacted]



- POSTA CERTIFICATA Richiesta di accesso ai dati CR [REDACTED]
 - POSTA CERTIFICATA Richiesta di accesso ai dati CR [REDACTED]
 - POSTA CERTIFICATA 2020- [REDACTED]
 - allegato D;
 - allegato E;
 - allegato F;
 - allegato G;
 - allegato H;
 - Proposta di piano
 - POSTA CERTIFICATA proposta di piano [REDACTED]
 - proposta di piano;
- II. proposta di piano del consumatore comprensivo dei suoi allegati;

Con osservanza

Foggia, 26.04.2021

Avv. Maria Michela Cammarino

Avv. Francesca Cagiano

